BNC-FI|14/10/2026|CONVENZIONI ITALIA 23

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini", con sede legale in Firenze, Piazza delle Belle Arti n. 2, 50122, CF 80025210487, in seguito denominato "soggetto promotore", rappresentato dal proprio Direttore, Giovanni Pucciarmati, domiciliato per la carica presso la sede,

E

la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Cavalleggeri n. 1, C.F. 80020550481, in seguito denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla propria Direttrice, Elisabetta Sciarra, domiciliato per la carica presso la sede, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti",

VISTA l'autorizzazione alla stipula rilasciata dalla Direzione generale Risorse umane e Organizzazione – Servizio IV del Ministero della Cultura (prot. n. 40211 del 25.09.2026),

PREMESSO CHE:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la normativa nazionale (L. 196/1997, art. 18, c. 1, lett. a) prevede che i soggetti richiamati dalla normativa stessa possano attivare tirocini di formazione ed orientamento;
- in materia di tirocini di formazione e orientamento, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- per quanto sopra, il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze promuove e attua per i propri studenti e dottorandi i suddetti tirocini *curriculari;*
- il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze, quale *soggetto promotore*, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini *curriculari*;
- al fine di garantire la "qualità" dei tirocini e in particolare il rispetto della loro precipua funzione, il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, di non essere sottoposto a procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle previste da eventuali tirocini, di non aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti la data della presente convenzione, fatti salvi quelli per giusta

causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative (v. art. 86 *ter* Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 e successive modificazioni o integrazioni);

- è attivo l'ACCORDO QUADRO tra il Conservatorio L. Cherubini e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze prot.n. 381/25 del 22.01.2025 (Repertorio MiC: BNC-FI|22/01/2025|CONVENZIONI ITALIA 2);
- le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di attuare e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità";

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento – conforme ai modelli allegati – e contenente:
   - il nominativo del tirocinante;
   - i nominativi dei rispettivi tutor;
   - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
   - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
   - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula; salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale, nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare, in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore, provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione

(v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare, si impegna a:
   a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
   b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore*;
   c) segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
   d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
   e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
   f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
   a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
   b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
   c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
   d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Art. 5 - Rimborso spese

1. Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento *curriculari* non prevede alcun rimborso spese al tirocinante.

Art. 6 – Tutore

1. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si occuperà del suo inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale, nonché dalla normativa regionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
2. Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative**.**

Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento di dati personali e dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 10 – Controversie e imposta di bollo

1. Per l'eventuale risoluzione di controversie, il Foro competente è rappresentato dal Tribunale di Firenze (art. 25 del Codice di Procedura Civile).
2. L'assolvimento dell'imposta di registro in caso d'uso è a carico della parte richiedente; quella di bollo (prevista sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972) resta a carico del Soggetto Promotore.

Art. 11 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, quindi, in particolare, alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla L.R. n.

32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Firenze, _____

Il soggetto promotore
Conservatorio di musica “Luigi Cherubini”
Il Direttore
Prof. Giovanni Pucciarmati

Giovanni Pucciarmati
13.10.2026 08:09:06 GMT+02:00

_____

Il soggetto ospitante
Biblioteca nazionale centrale di Firenze
La Direttrice
Dott.ssa Elisabetta Sciarra

Firmato digitalmente da

Elisabetta Sciarra

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT
Data e ora della firma: 14/10/2026 16:42:22

_____